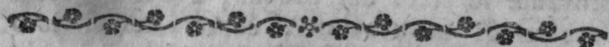


alla formalità dell'iscrizione, per i quali non si sono osservate le condizioni superiormente prescritte, affine di conservare il privilegio, non lasciano tuttavia d'essere ipotecarij; ma l'ipoteca, relativamente ai terzi, si misura soltanto dall'epoca delle iscrizioni, le quali dovranno farsi come in appresso. *Cod. art. 2113.*



SEZIONE II.

Delle Ipoteche.

12. L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni immobili vincolati per la soddisfazione di un'obbligazione.

E' di sua natura indivisibile, e sussiste per intiero sopra tutti gl'immobili che si sono obbligati, sopra ciascuno di tali immobili e sopra ogni parte di essi.

Essa resta inerente ai beni presso chiunque passino. *Cod. art. 2114.*

13. L'ipoteca non ha luogo che ne' casi; e secondo le forme autorizzate dalla Legge. *Cod. art. 2115.*

14. Essa è legale, o giudiziale, o convenzionale. *Cod. art. 2116.*

15. L'ipoteca legale è quella, che deriva dalla Legge.